

COMUNE DI REDAVALLE

REGOLAMENTO

***“INTERVENTI ASSISTENZIALI
DI CARATTERE ECONOMICO
A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO”***

Approvato con delibera C.C. n. 12 del 26.04.2016

INDICE

ART. 1	–	OGGETTO
ART. 2	–	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3	–	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
ART. 4	–	DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE
ART.5	–	DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE
ART.6	–	ULTERIORI ELEMENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI NON GIA' DICHIARATI AI FINI ISEE (EXTRA ISEE) E PARTICOLARI VOCI DI SPESA
ART.7	–	MINIMO VITALE
ART. 8	–	DESTINATARI
ART. 9	–	NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO
ART. 10	–	PARENTI CHIAMATI SOLIDALMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA ALL'INDIGENTE
ART. 11	–	FASCE DI CONTRIBUZIONE
ART. 12	–	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER ANZIANI, INABILI O HANDICAPPATI – DEFINIZIONE
ART. 13	–	RETTA A CARICO DEL RICOVERATO
ART. 14	–	AIUTO DI NATURA ECONOMICA PER IL REINSERIMENTO DI EMARGINATI
ART. 15	–	AIUTO DI NATURA ECONOMICA A CARATTERE STRAORDINARIO PER PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO
ART. 16	–	INTERRUZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE
ART. 17	–	RECUPERI E RIVALSE
ART. 18	–	MOTIVI DI ESCLUSIONE
ART. 19	–	UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
ART. 20	–	DEROGHE
ART. 21	–	PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 22	–	DECORRENZA
ALLEGATO A	-	IL MINIMO VITALE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina gli interventi di carattere economico con finalità socio-assistenziali che il Comune di Redavalle, in applicazione di quanto disposto dalla legge quadro sugli interventi e servizi sociali n. 328/2000, pone in atto quali misure di contrasto della povertà, di superamento di stati di bisogno e per il sostegno alla persona e/o alla famiglia.

Lo stato di bisogno si determina quando si accerta la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- Situazione economica/patrimoniale familiare insufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e fondamentali della vita;
- Incapacità totale o parziale di un soggetto a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico, psichico, sensoriale o per la mancanza di una rete parentale;
- Difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro che possono comportare rischi di emarginazione per il singolo/nucleo familiare;
- Provvedimenti dell' autorità giudiziaria cui il soggetto/nucleo familiare è sottoposto, che impongono o rendono necessari determinati interventi socio-assistenziali.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nel rispetto del principio di pari dignità per

ogni individuo e nei limiti delle risorse disponibili , ai seguenti servizi e interventi :

a) Servizi sociali ed educativi

- servizi per anziani e inabili (s.a.d. , pasti, lavanderia, trasporti, telesoccorso) ;
- servizi per minori (di sostegno formativo) .

La partecipazione al costo, da parte degli utenti, per la fruizione dei suddetti servizi e' calcolata in base ai parametri determinati mediante fasce di reddito ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrispondenti a tariffe o a percentuali di compartecipazione .

Oltre il reddito ISEE , costantemente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale, dovrà essere corrisposta una tariffa da calcolarsi , per i singoli servizi , secondo la percentuale di partecipazione di cui alla Tabella del successivo art. 11.

b) Benefici economici per il superamento di situazioni di bisogno e/o di disagio

- Intervento di natura economica (minimo vitale) ;
- Intervento di natura economica a carattere straordinario , per spese di affitto e servizi primari , per spese mediche e farmaceutiche e per altre esigenze non prevedibili ;
- Intervento di natura economica per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati (tossicodipendenti , handicappati, ecc.) ;
- Attribuzione di vantaggi economici mediante la fruizione di servizi senza corrispettivo o con un corrispettivo agevolato ;
- Integrazione della retta di ricovero per anziani, inabili o handicappati .

Gli interventi di natura economica possono essere sostituiti da altre forme indirette di pagamento .

ART. 3 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento introdotto, al fine di misurare la situazione economica di soggetti/nuclei familiari che richiedono qualsivoglia prestazione sociale agevolata. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato in base ai nuovi criteri stabiliti dalla normativa vigente in vigore dal 01.01.2015;

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

° PATRIMONIO IMMOBILIARE :

Il valore del patrimonio è definito secondo i criteri determinati dalla nuova normativa vigente al 01.01.2015;

° PATRIMONIO MOBILIARE :

Il patrimonio mobiliare è considerato con i nuovi criteri determinati dalla normativa vigente al 01.01.2015;

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato considerando tutti i redditi imponibili irpef così come disposto dalla normativa vigente al 01.01.2015;

ART.6 – ULTERIORI ELEMENTI REDDITUALI E PATRIMONIALI NON GIÀ DICHIARATI AI FINI ISEE (EXTRA ISEE) E PARTICOLARI VOCI DI SPESA

Al fine di determinare l'entità del contributo economico da concedere, si valuteranno pertanto, con riferimento al momento di presentazione della richiesta, anche altri elementi reddituali e patrimoniali ulteriori rispetto a quelli che vanno dichiarati per il calcolo dell'ISEE come pure alcune tipologie di spesa che, essendo superiori rispetto alla media dei costi della vita rilevata a livello territoriale-locale, incidono sul bilancio familiare e sull'effettiva misura del bisogno. I richiedenti dovranno produrre specifica dichiarazione in merito a:

- a) **redditualità e benefici economici che non costituiscono reddito** (Fondo Sostegno Affitto, contributi a rimborso per i libri di testo e per le spese di mensa/trasporto/sussidi didattici degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, assegno di maternità Inps, assegno nucleo tre minori Inps, assegno di maternità concesso dal Comune, esenzioni / riduzioni TARI / riduzioni IMU disposte ai sensi della normativa vigente in materia e dei relativi regolamenti comunali, esenzioni / riduzioni sulle tariffe dei servizi comunali per i quali viene posta una contribuzione a carico degli utenti, S.A.D., telesoccorso, altro) ai sensi delle rispettive disposizioni regolamentari;
- b) **beni mobili registrabili** ai sensi dell'art. 2683 codice civile (motocicli, autoveicoli, furgonati, telefoni cellulari, altro) posseduti a titolo non occasionale alla data di presentazione della domanda;
- c) **patrimonio immobiliare (Fabbricati, Terreni Edificabili, Terreni Agricoli)** riferito a proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione di immobili siti in qualunque località nel territorio nazionale, come risulta alla data di presentazione della domanda;
- d) **spese socio-sanitarie documentabili** e conseguenti all'esistenza di patologie e/o problematiche accertate attraverso idonea documentazione presentata agli uffici comunali;
- e) **spese per trasporti obbligati di persone che necessitano di prestazioni/interventi sanitari presso strutture autorizzate;**

ART.7 - MINIMO VITALE

Per quanto riguarda gli interventi di carattere economico resi attraverso l'erogazione di contributi, al fine di perseguire le finalità indicate all'art.2 del presente regolamento e di valutare il bisogno giungendo alla formulazione di una proposta assistenziale che tenga conto della specificità della situazione socioeconomica in cui si trova il soggetto o nucleo familiare richiedente, il Comune -nei limiti degli stanziamenti di bilancio- intende:

- disporre di uno strumento che prenda in considerazione oltre al puro valore ISEE anche la consistenza economica oggettiva in capo al soggetto/nucleo familiare, il costo della vita rapportato alla capacità di spesa in una situazione di indigenza.
- considerare la particolare condizione socio-sanitaria.

Lo strumento a cui si intende ricorrere è individuato essere IL MINIMO VITALE

$$MV - ISEE = \text{CONTRIBUTO TEORICO}$$

In sede di determinazione della PROPOSTA DI INTERVENTO assistenziale, resa attraverso l'erogazione di un contributo economico quantificato entro il suddetto limite (CONTRIBUTO TEORICO) l'amministrazione comunale terrà conto della situazione economica e socio-sanitaria complessiva del richiedente;

Per la determinazione del valore di un Minimo si rimanda all'ALLEGATO A del presente Regolamento, parte integrante dello stesso.

ART. 8 - DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi assistenziali di carattere economico i nuclei familiari e le singole persone in stato di bisogno, che sono residenti nel Comune di Redavalle da almeno 5 anni, siano essi:

- Cittadini italiani
- Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza fanno parte dell'U.E., in regola con la normativa vigente;
- Cittadini stranieri i cui Paesi di appartenenza non fanno parte dell'U.E. (extracomunitari), in regola con la normativa vigente.

Ai profughi e agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza di cui al Dlgs n. 112/1998.

ART. 9 – NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare e nello specifico, fanno parte del nucleo familiare:

- a) i soggetti componenti la famiglia anagrafica risultante dallo stato di famiglia;
- b) i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare del soggetto di cui sono a carico;
- c) i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- d) il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda comunque alle disposizioni di legge vigenti.

Qualora un anziano richiedente una prestazione sociale si trovi ospitato momentaneamente in casa di congiunti, per la valutazione della situazione economica equivalente sarà considerata la famiglia anagrafica del richiedente prima del trasferimento.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave e a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dagli organi competenti, è necessario prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (DLgs.130/00), al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.

ART. 10 – PARENTI CHIAMATI SOLIDALMENTE AD INTERVENIRE IN ASSISTENZA ALL'INDIGENTE

Le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate ai sensi dell'art. 433 e sgg. del codice Civile, saranno –prima che il Comune dia corso alle prestazioni di cui all'art. 2-convocate allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale elaborato a favore del soggetto richiedente ovvero, accertata nei loro confronti la sussistenza di mezzi, l'assunzione diretta – da parte delle stesse – di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente.

In caso di rifiuto o di inerzia dei soggetti (come sopra individuati) obbligati agli alimenti , il Comune si attiverà comunque (in via surrogatoria) verso il richiedente al fine di ovviare allo stato di bisogno o di indigenza, riservandosi ogni azione di rivalsa in conformità a quanto disposto al successivo art. 17.

ART. 11 – FASCE DI CONTRIBUZIONE

Ai fini della determinazione della quota di concorso alla spesa da porre a carico del soggetto che richiede la prestazione dei servizi di cui all' art. 2 si fa riferimento alla seguente tabella dove vengono determinate le % di riduzione da riconoscere ai richiedenti sulle vigenti tariffe dei servizi del Comune, in corrispondenza delle rispettive fasce ISEE di appartenenza.

ISEE	% DI RIDUZIONE RICONOSCIUTA SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO
da € 0,00 a € 6.500,00	80 %
da € 6.501,00 a € 10.000,00	40 %
da € 10.001,00 a € 13.500,00	20%
OLTRE € 13.500,00	NESSUNA RIDUZIONE

La soglia massima di ammissibilità alle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo viene stabilita in un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del valore di €13.500,00.

ART. 12 – INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER ANZIANI, INABILI O HANDICAPPATI - DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento , per “ integrazione della retta di ricovero “ dell' anziano , dell' inabile o del portatore di handicap in una struttura protetta , si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di utenti che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari .

L' integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente non sia in grado di pagare interamente la retta, fermo restando l' obbligo per le persone civilmente obbligate di cui all' art. 433 del codice civile .

Il Comune potrà intraprendere specifiche azioni dispositive del patrimonio dell'interessato , atte a garantire all ' Ente la copertura delle spese (se anticipate) nei modi e nelle forme stabilite al successivo art. 17 .

Nella domanda di integrazione della retta di ricovero , dovrà essere indicata la denominazione e la sede della struttura residenziale e l ' importo della retta . All'interessato , dovrà essere comunque garantita una quota di reddito minimo per le spese di carattere personale . L' entità di tale quota sarà individuata con riferimento al piano socio-assistenziale regionale vigente .

ART. 13 RETTA A CARICO DEL RICOVERATO

Il soggetto anziano , inabile o portatore di handicap e' tenuto a pagare la retta di ricovero con :

- l' ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici , di qualsiasi natura , in godimento ;
- l' ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari , titoli di credito , proventi di attività finanziaria, ecc.);
- il patrimonio immobiliare , mediante impegni sul medesimo di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- i beni mobili ; - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti , compresi i sussidi a carattere assistenziale .

Qualora il reddito del ricoverato non sia sufficiente , le persone obbligate ai sensi dell' art. 433 del codice civile intervengono , avendone i mezzi , nel pagamento della retta.

Qualora i soggetti obbligati , che siano economicamente capaci di ottemperare all' obbligo , rifiutano o ritardano il loro intervento , il Comune si attiverà in ogni caso - in via surrogatoria – per superare lo stato di bisogno del richiedente . Nei confronti dei soggetti obbligati , capaci economicamente , il Comune si riserva ogni possibile azione legale di rivalsa per il recupero di quanto anticipato.

ART. 14 AIUTO DI NATURA ECONOMICA PER IL REINSERIMENTO DI EMARGINATI

Al fine di favorire la reintegrazione nel tessuto sociale di persone emarginate quali tossicodipendenti, handicappati , ecc. , il Comune può intervenire con un ausilio finanziario mensile nella misura necessaria , tenuto conto dei limiti degli stanziamenti di bilancio , e per una durata non superiore a mesi dodici . Il sussidio può essere rinnovato annualmente .

ART. 15 AIUTO DI NATURA ECONOMICA A CARATTERE STRAORDINARIO PER PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO

In favore delle persone che versano in stato di bisogno può essere previsto il pagamento delle utenze relative all' erogazione dei servizi primari (luce, acqua, gas).

L' ausilio finanziario di carattere straordinario può essere corrisposto anche a coloro che , pur disponendo di una soglia di reddito superiore al "minimo vitale", versino in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari. L' attribuzione di vantaggi economici non esclude la fruizione agevolata o gratuita dei servizi .

ART. 16 - INTERRUZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE

Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo economico o del riconoscimento dell'agevolazione sulle tariffe del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi o

patrimoni in capo all'assistito od ai parenti chiamati solidalmente ad intervenire e da questi non dichiarati, verrà interrotto con decorrenza immediata il beneficio concesso.

E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 17 – RECUPERI E RIVALSE

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi o patrimoni non ancora riscossi ma riconosciuti e spettanti allo stesso, il Comune può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dell'indigente, con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o nella situazione di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto il predetto impegno, il Comune sospende l'erogazione del contributo.

Istanza di rivalsa verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo degli uffici comunali.

ART. 18 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non possono beneficiare dei benefici economici, i soggetti/nuclei familiari che, al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) titolarità, in capo ad almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà nuda, proprietà usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località sul territorio nazionale ad eccezione della proprietà della sola casa di abitazione principale, purché non classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9, ed annessa pertinenza (garage), con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali.
- c) Vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tale attività da più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.
- d) I componenti abbiano rifiutato eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, di qualsiasi durata temporale e di qualsiasi entità economica.
- e) I componenti non abbiano praticato comportamenti di ricerca attiva del lavoro quali, ad esempio, l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo.
- f) I componenti abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività proposta per facilitare l'inserimento lavorativo.
- g) Si sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale e patrimoniale dichiarata.

ART. 19 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali.

Ogni informazione richiesta per l'erogazione dei contributi o dei benefici sociali, ogni richiesta o dichiarazione e la gestione dell'archivio generale dei documenti verranno conservati in apposite strutture del Comune.

Il trattamento dei dati, con particolare riguardo ai dati sensibili, è svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del predetto decreto legislativo.

Ai fini dell'espletamento delle pratiche relative alle richieste di contributi/benefici economici, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale parziale o totale rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alla concessione dei benefici richiesti.

Le generalità degli assegnatari di contributi e benefici economici vengono inserite nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, tenuto e aggiornato annualmente da parte del Comune ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e saranno rese pubbliche nel rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi della D.Lgs. 196/2003.

ART. 20 – DEROGHE

Possono attivarsi, in casi eccezionali accertati e debitamente motivati interventi in deroga al presente Regolamento, anche indipendentemente dalle condizioni socio-economiche degli interessati, previa approvazione dell'intervento assistenziale da parte del Comune.

ART. 21 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi della legge 7.08.1990 n. 241 , sarà tenuta a disposizione del pubblico perche' possa prenderne visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del Comune.

ART. 22 – DECORRENZA

Le norme del presente regolamento si applicano a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.

ALLEGATO A

IL MINIMO VITALE

Al fine di determinare la misura degli interventi assistenziali di carattere economico (contributi e benefici) a favore di soggetti/nuclei familiari in condizioni di bisogno e di disagio sociale, che possono essere proposti nell'ambito di più ampi Progetti Assistenziali Individualizzati, si deve tenere conto delle:

- CONDIZIONI SOCIO-SANITARIE personali
- CONDIZIONI ECONOMICHE specifiche e contestualizzate al territorio locale.

Le CONDIZIONI SOCIO-SANITARIE PERSONALI vengono valutate dagli operatori dei servizi sociali sulla base degli elementi acquisiti sui singoli casi.

Le CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE vengono valutate utilizzando gli strumenti dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), specificato e normato da leggi nazionali, e del MINIMO VITALE .

Il MINIMO VITALE può essere uniformato a quella di tutto il territorio nazionale e quindi assumere quale parametro di riferimento quello di una pensione minima Inps.

Il MINIMO VITALE, costituisce un valore di riferimento cui ricondurre il valore ISEE dell'interessato per determinare IL CONTRIBUTO TEORICO nella misura massima erogabile.

$$MV - ISEE = \text{CONTRIBUTO TEORICO}$$

Qualora il soggetto che richiede il contributo economico faccia parte di un nucleo familiare pluricomponente, il valore del Minimo Vitale per tale nucleo viene determinato con riferimento al numero dei componenti, secondo la seguente scala di equivalenza :

SCALA DI EQUIVALENZA

n. componenti il nucleo	parametri
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

PARAMETRI AGGIUNTIVI:

+ 0.35 per ogni ulteriore componente.